

TAR Puglia-Lecce, Sezione II - Sentenza 07/09/2002 n. 4301  
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Legittimamente le imprese partecipano ad una procedura per il conferimento di un appalto sotto forma di associazione da costituire. Ai sensi dell'art.13, co.5, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e dell'art.93, co.4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., si deve escludere la necessità per le imprese che partecipano alla procedura concorsuale come associazione da costituire d'indicare già in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento e quindi le diverse percentuali di partecipazione ai lavori, fermo restando che il primo elemento risulterà dall'atto costitutivo del raggruppamento (stipulato successivamente all'aggiudicazione) e che a questo corrisponderà il secondo per espressa disposizione di legge.